# SENATO DELLA REPUBBLICA

- VII LEGISLATURA ----

(N. 1114)

# DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa (RUFFINI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica (MORLINO)

e col Ministro del Tesoro
(STAMMATI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 1978

Aumento dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 7 della legge 19 maggio 1967, n. 378, per il rifornimento idrico delle isole minori

Onorevoli Senatori. — Per il parziale rinnovamento ed ammodernamento del naviglio cisterniero militare, destinato ad assicurare il rifornimento dell'acqua alle isole minori prive di risorse idriche locali, fu autorizzato, con legge 19 maggio 1967, n. 378 (articolo 7) lo stanziamento, sul bilancio della Difesa, di 5.500 milioni di lire, ripartiti in sei esercizi a decorrere dal 1966, per la costruzione di cinque navi-cisterna.

Il programma, peraltro, non ha potuto avere integrale esecuzione in quanto il fallimento di una delle ditte costruttrici, alla quale era stata commissionata una delle unità e la sopravvenuta lievitazione dei prezzi, hanno consentito di realizzare, con quello stanziamento, soltanto quattro unità.

Poichè l'esigenza di assicurare la regolarità nei rifornimenti idrici non può essere integralmente soddisfatta con le navi attualmente in servizio, è necessario provvedere, con la costruzione della quinta nave, al completamento del programma in questione.

A tal fine è stato predisposto l'unito disegno di legge che autorizza la spesa di 6.000 milioni di lire, ripartiti in sei esercizi per la costruzione di detta unità.

### LEGISLATURA VII - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## **DISEGNO DI LEGGE**

### Art. 1.

L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 7 della legge 19 maggio 1967, n. 378, per la costruzione di navi-cisterna da utilizzare per il rifornimento idrico delle isole minori è aumentata di 6.000 milioni di lire, così ripartiti:

1.000 milioni nell'anno finanziario 1977;

1.250 milioni nell'anno finanziario 1978;

1.250 milioni nell'anno finanziario 1979;

1.250 milioni nell'anno finanziario 1980;

1.250 milioni nell'anno finanziario 1981.

# Art. 2.

La spesa di cui al precedente articolo è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

### Art. 3.

All'onere di lire 1.000 milioni, relativo all'anno finanziario 1977, si provvede a carico del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

All'onere di lire 1.250 milioni, relativo all'anno finanziario 1978, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo numero 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.